



Bruxelles, 13 marzo 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato  
21 marzo 2018

## **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA SANITÀ DELLE PIANTE**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### **Consigli ai portatori di interessi**

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

<sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- provvedere al trattamento del materiale da imballaggio in legno (ad es. pallet) utilizzato negli scambi tra l'Unione e il Regno Unito; e
- adattare i canali di distribuzione, in particolare nei casi in cui le importazioni di piante sono vietate o soggette a restrizioni specifiche.

## **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore della sanità delle piante<sup>6</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

### **1. INTRODUZIONE NELL'UNIONE DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI O ALTRI OGGETTI**

A norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/2031<sup>7</sup> è vietata l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti vietati sono elencati nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072<sup>8</sup>.

A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031, alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni particolari stabilite in detto allegato. Tali prescrizioni possono consistere in una serie di opzioni, quali l'obbligo di essere originari di paesi indenni da organismi nocivi e da zone indenni da organismi nocivi, o di essere soggetti a un sistema di certificazione delle ispezioni, dei campionamenti, delle prove, dei trattamenti o altre misure, tale da garantire l'indennità dall'organismo nocivo in questione.

Esempio:

- l'importazione di tuberi della specie *Solanum* L. (comprese le patate da consumo) e relativi ibridi è in linea di massima vietata<sup>9</sup>;

---

<sup>6</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del diritto fitosanitario dell'Unione, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>9</sup> Allegato VI, punti da 15 a 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono stabilite anche le relative eccezioni.

- le importazioni di frutti di *Citrus*, *Malus* e *Pyrus* che possono provenire da altri paesi terzi per essere riesportati dal Regno Unito nell'Unione devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario e sottostare a prescrizioni specifiche quanto alla necessità che tali frutti siano originari di paesi, zone o luoghi di produzione indenni da determinati organismi nocivi, alle informazioni sulla tracciabilità o alle ispezioni ufficiali sulla presenza di tali organismi nocivi<sup>10</sup>;
- il materiale da imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo o no, può essere introdotto nell'Unione solo se è conforme alle prescrizioni relative al trattamento e al marchio di cui alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 ("ISPM n. 15")<sup>11</sup>.

## 2. CONTROLLI UFFICIALI ALL'IMPORTAZIONE

A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/2031, in caso di introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è richiesto un certificato fitosanitario, mentre in caso di importazione nelle rispettive zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato XII di detto regolamento sono richieste garanzie fitosanitarie supplementari. Questa disposizione si applica ad esempio all'importazione da o attraverso il Regno Unito di pomodori, melagrane, corteccia di conifere o legno di diverse specie, come *Platanus* L., *Populus* L. o conifere.

Le suddette merci sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma degli articoli da 47 a 64 del regolamento (UE) 2017/625<sup>12</sup>. Questa disposizione si applica ad esempio all'importazione dal o attraverso il Regno Unito di meloni, fichi, ciliegie di caffè, foglie di tè, noci del Brasile, asparagi, cetrioli, cavoli o cipolle. Per determinate categorie di piante, sulle importazioni dal Regno Unito possono essere eseguiti controlli di identità e fisici con frequenza ridotta alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione<sup>13</sup>.

A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, per l'introduzione nell'Unione di tutte le altre piante elencate nell'allegato XI, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, segnatamente frutti, ortaggi o fiori recisi non soggetti a prescrizioni specifiche per l'importazione, è richiesto anche un certificato fitosanitario. Tali piante sono soggette alle disposizioni degli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625 che stabiliscono controlli minimi all'importazione basati sul rischio.

<sup>10</sup> Allegato VII, punti 61, 64, 65 e 66, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

<sup>11</sup> Articolo 43 del regolamento (UE) 2016/2031.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione<sup>14</sup>.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito<sup>15</sup>. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"<sup>16</sup>.

**Esempio:** una partita di tuberi della specie *Solanum* L. venduta da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può ancora essere importata nell'Unione.

Restano impregiudicati i controlli fitosanitari applicabili alle importazioni dopo la fine del periodo di transizione.

## **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>17</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>18</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno

---

<sup>14</sup> Articolo 42 dell'accordo di recesso.

<sup>15</sup> Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

<sup>16</sup> Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

<sup>17</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>18</sup> Articolo 18 del protocollo.

Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>19</sup>.

Il protocollo prevede che il diritto fitosanitario dell'Unione si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>20</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- lo spostamento di piante e prodotti vegetali dall'Irlanda del Nord nell'Unione non costituisce introduzione/importazione (cfr. sezione A);
- lo spostamento di piante e prodotti vegetali dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord costituisce introduzione/importazione (cfr. sezione A);
- in Irlanda del Nord sono adottate misure di gestione del rischio, quali l'istituzione di zone protette, sulla base del diritto fitosanitario dell'Unione.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>21</sup>;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione<sup>22</sup>.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di sanità delle piante ([https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle piante. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

COMMISSIONE EUROPEA  
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

---

<sup>19</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>20</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 41 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>21</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>22</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.